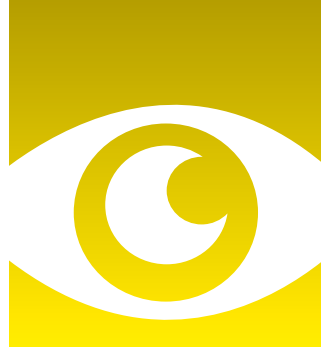




Obbligo Polizza per Rischi Catastrofali Soggetti Interessati

Legge 21 febbraio 2025 n. 15 Art.13

di **Valentina Sorangelo**

La Legge 21 febbraio 2025 n. 15, che converte il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe 2025), all'art. 13 ha modificato l'art. 1 comma 101 della Legge del 30/12/2023 - n. 213, che stabilisce quanto segue:

“Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.”



Sul punto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto Ministeriale n. 18 datato 30 gennaio 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.2.2025 n. 48. Il decreto precisa che per assicurato si intende: “L'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, **tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile**, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234”.

L'articolo 13 della Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. Milleproroghe), aveva introdotto una proroga per l'obbligo delle imprese di stipulare polizze assicurative contro i rischi catastrofali. La scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, **era stata posticipata al 31 marzo 2025**.

In seguito, il Consiglio dei Ministri, ha approvato un decreto-legge che prevede una ulteriore proroga, differenziata per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Le nuove scadenze sono:

- **Grandi imprese:** l'obbligo rimane **fissato al 1° aprile 2025**; tuttavia, le sanzioni per la mancata stipula delle polizze non saranno applicate per i primi 90 giorni.¹
- **Medie imprese:** l'obbligo è posticipato **al 1° ottobre 2025**.²
- **Piccole e micro imprese:** l'obbligo è posticipato **al 1° gennaio 2026**.³

L'obiettivo principale della Legge è incentivare la stipula di polizze assicurative per coprire danni derivanti da **eventi catastrofali quali alluvioni, inondazioni, esondazioni, sismi e frane**. Ai sensi della Legge citata, per assicurato si intendono le imprese tenute all'iscrizione nel **Registro delle imprese** ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile e sono escluse le imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Da una prima lettura della norma sembrerebbe che **non rientrano** tra i soggetti interessati quelli iscritti al **REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative)** soggetti che svolgono comunque attività economiche senza fine di lucro, di natura commerciale (ovvero organizzata) e che richiedono in ogni caso la comunicazione di dati alla Camera di Commercio.

Nell'attesa che la giurisprudenza si esprima in merito alle disposizioni della Legge 21 febbraio 2025 n. 15 e alle implicazioni per gli Enti ecclesiastici iscritti al REA, è sicuramente consigliabile per gli Istituti considerare l'eventuale sottoscrizione di una polizza per calamità naturali. Questa precauzione offre una protezione fondamentale contro eventi imprevedibili che potrebbero danneggiare le strutture e interrompere le attività. Una polizza di questo tipo può coprire danni causati da eventi come *terremoti, alluvioni o altre calamità*, garantendo così una maggiore sicurezza.

Le calamità naturali, come terremoti, alluvioni o eventi atmosferici estremi, possono avere un impatto devastante sulle attività economiche. Una polizza specifica può fornire una protezione finanziaria importante, aiutando gli Enti a coprire i danni e a riprendersi più rapidamente in caso di eventi imprevedibili.

Le Compagnie assicurative per sviluppare polizze per calamità naturali utilizzano il metodo della geolocalizzazione mediante il quale è possibile analizzare i dati geografici e storici relativi a eventi calamitosi in specifiche aree. Questo consente di valutare il rischio in modo più accurato e di personalizzare le polizze in base alle esigenze specifiche dei clienti. In un contesto normativo in evoluzione, avere una copertura assicurativa adeguata rappresenta una strategia prudente per tutelare gli investimenti e garantire la continuità operativa.

1 La classificazione delle imprese, su base dimensionale, è la seguente: GRANDI IMPRESE: hanno più di 250 dipendenti o un fatturato superiore a 50 milioni di euro;

2 MEDIE IMPRESE: hanno fino a 250 dipendenti o un fatturato fino a 50 milioni di euro;

3 PICCOLE e MICROIMPRESE: un'impresa di piccole dimensioni ha fino a 50 dipendenti o un fatturato fino a 10 milioni di euro; una micro impresa ha fino a dieci dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 2 milioni di euro.